



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE -

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO SITO IN VIA ALDO MORO, N° 10,
NEL COMUNE DI BRESCELLO (RE) SOCIO DI S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

STAZIONE APPALTANTE: S.A.BA.R. Servizi S.r.l.
Via Levata, n°64, 42017- Novellara (RE)

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B83G1300000007

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 500062022B

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 5 – RISERVATEZZA

ART. 6 - NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 7 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 8 - GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 9 - PAGAMENTI

ART.10 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

ART.11 – CESSIONE DEI CREDITI

ART.12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

ART.13 – REVISIONE DEI PREZZI

ART.14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

ART.15 - CONSEGNA LAVORI

ART.16 - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART.17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

ART.18 - PENALI IN CASO DI RITARDO

ART 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 - RECESSO DELLA COMMITTENTE

ART. 22 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

ART. 23 - RISERVE E RECLAMI

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

ART. 25 - CONTROVERSIE

ART. 26 -TUTELA DELLA PRIVACY

ART. 27 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, opere e forniture necessari per la realizzazione su progetto definitivo-esecutivo "**Lavori di ampliamento del Cimitero sito in Via Aldo Moro, n° 10, nel Comune di Brescello (RE) socio di S.A.B.A.R. Servizi S.r.l.**", da realizzare così come descritto ed in conformità ai disegni allegati al Capitolato e in base ai prezzi stabiliti dall'elenco prezzi unitari, diminuiti dell'eventuale ribasso contrattuale.

Il testo del presente capitolato è stato compilato con particolare riguardo alle esigenze che si verificano nella realizzazione delle opere in oggetto.

L'Appaltatore dovrà perciò tenere conto, nell'effettuazione della propria offerta, dei modi e dei tempi di esecuzione delle opere di cui sopra e di tutte le possibili indicazioni che verranno impartite dalla D.L. nel corso dei lavori e non potrà richiedere maggiori compensi per gli oneri eventualmente conseguenti.

Gli interventi previsti nel presente progetto consistono essenzialmente in:

- Apertura del cantiere,
- Demolizioni in genere;
- Scavi in genere;
- Opere edili;
- Opere da fabbro;
- Opere di lattoneria;
- Opere di urbanizzazione;
- Pulizia delle aree di cantiere e smobilizzo delle strutture/apparecchiature installate per lo stesso.

Le opere dovranno essere realizzate nel pieno rispetto degli elaborati progettuali, delle prescrizioni di cui alle approvazioni e licenze rilasciate da parte **dell'Amministrazione Comunale di Brescello** e delle indicazioni della D.L.

Le opere sono rappresentate negli elaborati di progetto di seguito elencati:

- Capitolato speciale d'appalto – disposizioni amministrative;
- Capitolato speciale d'appalto – specifiche tecniche;
- Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma;
- Relazione tecnica;
- Elenco dei prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Elaborati Grafici: Planimetria generale con rete fognaria, Pianta fabbricato, Prospetti e sezioni, Esecutivi antisismica.

La Committenza si riserva comunque l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti o integrazioni che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale.

Art. 2. DEFINIZIONI**Impresa**

La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudicherà l'appalto nonché i suoi legali successori e aventi causa.

Committente

S.A.BA.R. Servizi S.r.l.

Via Levata 64 - 42017 Novellara (RE) tel. 0522 657569 - fax. 0522 657729

E-mail: info@sabar.it - P.IVA – Codice Fiscale: 02460240357

Progettista dei Lavori

Arch. GUGLIELMO GOZZI iscritto all'ordine DEGLI ARCHITETTI della Provincia di REGGIO EMILIA con il n° 200.

Via Canale dei Mulini 7, 42040 S.Vittoria di Gualtieri (RE) – Tel./Fax 0522/833327

E-mail: guglielmogozzi@libero.it

Direttore dei Lavori

Arch. GUGLIELMO GOZZI iscritto all'ordine DEGLI ARCHITETTI della Provincia di REGGIO EMILIA con il n° 200.

Via Canale dei Mulini 7, 42040 S.Vittoria di Gualtieri (RE) – Tel./Fax 0522/833327

E-mail: guglielmogozzi@libero.it

Direttore Tecnico di Cantiere

Il Tecnico debitamente nominato dall'Impresa che rappresenta la stessa nella condotta dei lavori.

Responsabile dei Lavori

Arch. GUGLIELMO GOZZI iscritto all'ordine DEGLI ARCHITETTI della Provincia di REGGIO EMILIA con il n° 200.

Via Canale dei Mulini 7, 42040 S.Vittoria di Gualtieri (RE) – Tel./Fax 0522/833327

E-mail: guglielmogozzi@libero.it

Coordinatore per la progettazione

Geom. FILIPPO ROSSI iscritto all'ordine DEI GEOMETRI della Provincia di REGGIO EMILIA con il n° 1957.

Via Viazzolo Lungo 7, 42016 Guastalla (RE) - Tel. 0522/835215 e Fax 0522/218012

E-mail: rfstudio@rfstudio.191.it

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Geom. FILIPPO ROSSI iscritto all'ordine DEI GEOMETRI della Provincia di REGGIO EMILIA con il n° 1957.

Via Viazzolo Lungo 7, 42016 Guastalla (RE) - Tel. 0522/835215 e Fax 0522/218012

E-mail: rfstudio@rfstudio.191.it

Art. 3. EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Impresa resterà vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre la Committente dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

Art. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto ammonta complessivamente a **Euro 185.600,00** (Euro centottantacinquemilaseicento/00) I.V.A. esclusa, di cui **Euro 5.760,28** (Euro cinquemilasettecentosessanta/28) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, cosicché il lavoro ricade **nella categoria OG1 classifica I** del DPR n. 34/2000.

Importi indicativi per tipologia e suddivisione in categorie

CAT.	DESCRIZIONE	EURO	
		A MISURA	TOTALE
OG1	Edifici civili e industriali	€. 179.839,72	€. 179.839,72
	TOTALE	€. 179.839,72	€. 179.839,72

L'importo per l'attuazione dei piani della sicurezza è così suddivisibile:

DESCRIZIONE	EURO
Spese speciali della sicurezza (SSS)	€ 5.760,28
TOTALE	€ 5.760,28

Per la categoria prevalente il subappalto è consentito unicamente nel limite del 30% dell'importo di riferimento .

La presa visione in sede di gara da parte dell'*Impresa* del computo metrico non esime l'*Impresa* stessa dall'eseguire le opere come indicato nella totalità degli elaborati sottoscritti ed allegati al contratto d'appalto; pertanto eventuali difformità riscontrate fra il computo metrico ed i documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste da parte dell'*Impresa* di maggiori oneri o per variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato in sede di gara.

I lavori di cui al presente contratto verranno compensati a corpo e misura; pertanto i prezzi comprendono tutto quanto necessario a dare l'opera progettata completa e funzionante.

L'*Impresa* in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta e ha l'obbligo di eseguire l'opera secondo le buone regole dell'arte, le prescrizioni di progetto e le normative di sicurezza vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui è stata progettata.

Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla *Committente*.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili dalla normativa vigente, nonché ai lavori in economia.

Art. 5. RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dalla Committente. L'Impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benestare della Committente.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 6. NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

6.1 In base all'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 il Committente ha adottato un proprio capitolato contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto, di cui il presente capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale.

Pertanto, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

6.2 Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e del Decr. Min. LL.PP. n. 145/2000, purchè non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d'appalto e non siano state abrogate dall'entrata in vigore del D.Lgs.163/2006.

6.3 L'*Impresa* è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

6.4 L'*Impresa* si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

6.5 L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 7. RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

7.1 L'*Impresa* è tenuta a comunicare per iscritto al *Direttore dei Lavori* entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'identità del Direttore Tecnico di Cantiere che dovrà essere corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all'interno della struttura dell'Impresa e i poteri attribuiti oppure nel caso in cui l'Impresa designi un terzo, copia dell'atto di mandato con rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

7.2 L'*impresa*, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al *Direttore dei Lavori* per iscritto ogni variazione avvenuta nell'ambito della sua legale rappresentanza nonché nell'ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.

Art. 8. GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

8.1 Ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., prima della stipula del contratto è richiesta la presentazione della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo del contratto. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, le certificazioni del sistema di qualità previste dall'art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8.2 La suddetta cauzione dovrà:

- a) essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
- b) essere valida per l'intero importo prestato, fino alla data di scadenza del contratto;
- c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 Codice Civile, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ogni contraria eccezione rimossa.

8.3 La garanzia deve essere prestata a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, degli oneri eventualmente derivanti da inadempienze retributive e contributive dell'Appaltatore nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, nonché a garanzia delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato di più, rispetto ai risultati della liquidazione finale, durante l'esecuzione dell'appalto.

8.4 Tale garanzia, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

8.5 Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 25% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, e senza necessità di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Impresa è tenuta ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

8.6 La *Committente* avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; la *Committente* avrà ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'*Impresa*

per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La *Committente* potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui rate di prezzo da corrispondere all'*Impresa*.

8.7 L'*Impresa*, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il contratto assicurativo dovrà garantire:

- i danni all'opera per un valore pari a quello di aggiudicazione contrattuale;
- un valore di preesistenza nella formula a primo rischio assoluto per un importo di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);
- un massimale per costi di demolizione e sgombero non inferiore a Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

La polizza dovrà inoltre assicurare la *Committente* contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

8.8 L'*Impresa* rifonderà alla *Committente*, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla *Committente* stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

8.9 L'*Impresa* comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la *Committente* da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

8.10 In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la *Committente* provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'*Impresa*, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la *Committente* potrà invitare l'*Impresa* ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

8.11 Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa alla *Committente* almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

8.12 Le coperture assicurative dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la *Committente* da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

8.13 L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Art. 9. PAGAMENTI

9.1 L'importo contrattuale verrà pagato in unica soluzione sulla base degli importi contabilizzati nello stato finale e nel relativo certificato di pagamento. La contabilizzazione verrà sviluppata sulla base dei lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e compresi della quota degli oneri per la sicurezza, previo esito positivo del collaudo tecnico.

Non è prevista alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

9.2 La valutazione relativa al completamento delle opere relative ad ogni stato di avanzamento dei lavori sarà stabilita a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. In esito a formale comunicazione dell'Impresa di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Impresa e rilascerà il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

9.3 Il certificato di pagamento sarà emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione dello stato finale di cui al precedente punto 9.1.

9.4 Qualora il certificato di ultimazione lavori fissi il termine perentorio di cui all'art. 172, comma 2 del D.P.R. n. 554/99 per il completamento delle operazioni di finitura, l'emissione della rata di saldo sarà subordinata all'avvenuto completamento di tali lavorazioni ed il periodo di tre mesi per il pagamento della rata di saldo decorrerà da tale termine.

9.5 I corrispettivi verranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa e avranno luogo soltanto qualora attengano a lavori non contestati e l'impresa sia in regola con gli adempimenti contributivi, come dovrà risultare dal relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità nel periodo di riferimento del S.A.L. al quale la fattura si riferisce, oltre alla presentazione, da parte dell'Impresa, dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute sulle retribuzioni di lavoro dipendente (art. 13-ter del D.L. 22 Giugno 2012, n° 83 e s.m.i. - disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore); in caso di irregolarità rilevate da tali documenti, la Committente sospenderà i pagamenti all'Impresa. In tal caso è fatta salva per la Committente la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi del successivo art. 20.

9.6 Il pagamento del certificato di cui sopra avverrà a **90 (novanta)** giorni fine mese, dalla data della loro emissione.

Art. 10. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora sia necessario eseguire lavori non previsti nel contratto l'Impresa ha l'obbligo di eseguirli e la Direzione Lavori valuterà i nuovi prezzi raggugiandoli ove possibile a quelli di lavori presenti nel contratto o con nuovi prezzi che saranno soggetti al ribasso d'asta.

L'Impresa non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza avere ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori.

Art. 11. CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente. Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 117 del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

12.1 E' fatto assoluto divieto all'Impresa, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda sono consentite con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

12.2 L'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è direttamente affidata all'*Impresa*, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra *Impresa* senza la preventiva autorizzazione della *Committente*.

12.3 Il subappalto dei lavori è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare per quanto riguarda il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori si richiama l'obbligo dell'*Impresa* di trasmettere alla *Committente* entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, corredate dal relativo Documento Unico di Regolarità Contributivo (D.U.R.C.) oltre alla presentazione, da parte dell'*Impresa*, dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute sulle retribuzioni di lavoro dipendente (art. 13-ter del D.L. 22 Giugno 2012, n° 83 e s.m.i. - disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore) riferito al subappaltatore, che l'*Impresa* gli avrà preventivamente richiesto essendo un presupposto necessario per la corresponsione dei singoli pagamenti. In alternativa a ciò l'*Impresa* potrà produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dalle imprese subappaltatrici attestante l'avvenuto pagamento di tutte le prestazioni affidate in subappalto relativamente a quello specifico stato di avanzamento, comunque corredata dal relativo Documento Unico di Regolarità Contributivo (D.U.R.C.) e dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute sulle retribuzioni di lavoro dipendente (art. 13-ter del D.L. 22 Giugno 2012, n° 83 e s.m.i. - disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore) riferito al subappaltatore.

La *Committente* procede al pagamento del corrispettivo dovuto all'*Impresa* previa verifica della avvenuta esibizione da parte della *Impresa* delle fatture quietanzate, o delle dichiarazioni liberatorie di cui sopra, relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori corredate dei relativi Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e dell'attestazione dell'avvenuto versamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute sulle retribuzioni di lavoro dipendente (art. 13-ter del D.L. 22 Giugno 2012, n° 83 e s.m.i. - disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore) riferiti al subappaltatore.

In caso di inadempimento o di irregolarità rilevate dai documenti prodotti, la *Committente* sospenderà i pagamenti all'*Impresa* fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti di cui al comma precedente.

La determinazione degli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dell'entità dei noli a caldo forniti, sarà compito esclusivo ed insindacabile della *Direzione Lavori*.

Art. 13. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi stabiliti nel presente capitolato rimarranno fissi ed invariabili fino alla completa esecuzione dell'opera, in base all'art. 133, 2° comma del D.Lgs. n. 163/2006; pertanto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

14.1 La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, è soggetta alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'Impresa dovrà attenersi nell'esecuzione dell'opera, alle prescrizioni operative stabilite dalla Committente e dovrà presentare, inoltre, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131, 2° comma del D.Lgs.163/2006 e sm.i..

14.2 Ai sensi dell'art. 131, 2° comma del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 91 del D.lgs. 81/2008 entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori può presentare al Committente, proposte di integrazione al "Piano di sicurezza e di coordinamento", ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

14.3 L'Impresa è obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni, previa formale costituzione in mora da parte della Direzione Lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

14.4 Il Direttore dei Lavori, o suo delegato, potrà in ogni momento, nel corso dell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Art. 15. CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, qualora il verbale di gara non tenga luogo di contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, come previsto dall'art. 129, 2° c. del D.P.R. 554/1999, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

È facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 129, 1° e 4° c. del D.P.R. 554/1999 e degli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'appalto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è comunque escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, relativi sia al proprio personale sia a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 16. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 17. DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

17.1 L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dell'opera, a rispettare tutta la normativa relativa alla protezione ambientale.

In particolare l'Impresa è tenuta a:

- attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione di eventuali reclami ambientali presentati da parte dei portatori di interessi.
- attenersi agli ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori in merito di protezione ambientale effettuando le riserve di legge qualora l'ordine di servizio comporti la realizzazione di opere non previste dal progetto

17.2 L'Impresa , dovrà rendere disponibili, su richiesta del Direttore dei Lavori tutti i documenti inerenti il rispetto delle prescrizioni ambientali vigenti (es: registro carico scarico rifiuti, formulari di identificazione dei rifiuti, autorizzazioni ecc).

17.3 L'Impresa deve predisporre e dotarsi di attrezzature e mezzi necessari ed opportuni per la corretta e sicura esecuzione delle attività previste dal presente capitolato conformi alle vigenti normative in campo ambientale, ed emanerà le disposizioni e le procedure di utilizzo che riterrà opportuno adottare per garantire la protezione dell'ambiente, comunicandole al Direttore dei Lavori.

17.4 L'Impresa dovrà sottoporre all'attenzione del Direttore dei Lavori le Schede di Sicurezza dei prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'opera.

17.5 L'Impresa dovrà dimostrare che il personale adibito all'esecuzione dell'opera sia adeguatamente addestrato alla gestione delle emergenze ambientali.

17.6 La Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

17.7 In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'impresa capogruppo o al consorzio.

17.8 L'Impresa deve notificare immediatamente al Direttore dei Lavori, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente ambientale significativo avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa o delle eventuali imprese subappaltatrici. L'Impresa deve predisporre e trasmettere al Direttore Lavori il rapporto di incidente ambientale entro 7 giorni n.c. dal suo verificarsi (la modulistica verrà fornita dalla Committente).

Art. 18. PENALI IN CASO DI RITARDO

18.1 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari a **Euro 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo**.

18.2 La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

18.3 Non sono previsti premi di accelerazione.

Art. 19. DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore.

Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1 La Committente è in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Impresa qualora:

- a) l'Impresa non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Committente;
- b) l'Impresa, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- c) si verifichino i casi previsti dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. 12/4/2006, n.163;
- d) l'Impresa non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- e) l'Impresa si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nel cantiere;
- f) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dei lavori;
- g) si verifichi cessione dell'Impresa, cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto dei lavori non autorizzato dalla Committente, di concordato preventivo o fallimento dell'Impresa o di violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- h) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'Impresa ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- i) l'Impresa violi le disposizione del presente capitolato in materia di tutela

previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori.

h) l'Impresa non ottemperi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella L. 13 Agosto 2010, n. 136 oltre a quelli relativi alla responsabilità solidale dell'appaltatore contenuti nell' 13-ter del D.L. 22 Giugno 2012, n°83 e s.m.i.); nel caso in cui, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità non proceda all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'Impresa sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni.

20.2 In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

20.3 Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'Impresa.

20.4 In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato nella graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento o di grave inadempimento del secondo classificato, la Committente si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

Art. 21. RECESSO DELLA COMMITTENTE

E' facoltà della *Committente* recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163, escluso ogni altro compenso.

Art. 22. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

L'Impresa dovrà attenersi nell'esecuzione dell'opera, alle prescrizioni operative stabilite dalla Committente e dovrà presentare, inoltre, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, un piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 131, 2° comma del D.Lgs.163/2006. Il piano è parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Art. 23. RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve ed i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 24. SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato verrà stipulato nella forma della scrittura privata. Sono a carico dell'*Impresa* tutte le spese inerenti e conseguenti allo stesso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che vorrà provvedere alla registrazione del contratto. I corrispettivi relativi al presente contratto sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del DPR 26/10/72, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 25. CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, per le controversie relative alla interpretazione o alla applicazione delle clausole che disciplinano l'appalto che non dovessero risolversi in via amministrativa, è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 26. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura di gara verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso S.a.ba.r. S.p.A..

Art. 27. RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Avvertenze

- Si avverte che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dell'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva;
- nel caso di decadenza dell'aggiudicazione per mancata dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico e organizzativo nei termini che verranno indicati dalla Stazione appaltante o per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste, o per altra causa, la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria;
- Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e le ditte, compresa quella contenente la data di apertura delle buste, avverranno via fax, all'attenzione del Dott. Mirco Marastoni in qualità di Responsabile Unico del Procedimento - Fax: 0522- 657729 e, via mail, al seguente indirizzo: appalti@sabar.it (tel. 0522- 657569).

Restituzione dei documenti

Tutti i documenti e certificati presentati dalla ditta aggiudicataria saranno trattenuti dalla Stazione appaltante.

Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione provvisoria.

Altre informazioni

- non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e alla legge 68/99, nonché coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 14, del D. L. 210/2002 convertito nella legge 266/2002;

- si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie effettuate;
- è esclusa la competenza arbitrale;
- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge 196/03 (Codice Privacy), esclusivamente nell'ambito della presente gara.